

LAVORO



avv. GIUSEPPE PORRO
20133 Milano - via Sesto Angelico, 3
Tel. 02 73 33 35 - Fax 02 70 81 60 98
N° 1553

R.G.
CRON.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

assegnata a sentenza
il 12.4.13

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all'udienza del 17.4.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16043/2012 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

, con l' avv. Giuseppe Porro

ricorrente

E

I.N.P.S., con l'avv. Carla Maria Omodei Zorini

resistente

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 27.12.2012, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all' indennità di accompagnamento a far tempo dall'1.7.2010 con la condanna dell'INPS a corrispondere i relativi importi.

Si è costituito ritualmente in giudizio l'INPS, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto.

Sulle conclusioni dei procuratori delle parti la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

Destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 42 DL269/2003 atteso che avverso il provvedimento di rigetto dell'INPS datato 12.1.2012 è stato promosso ricorso amministrativo in data 31.8.2012 rispetto al quale non è intervenuta alcuna decisione. Come precisato nella stessa comunicazione dell'INPS, il ricorso amministrativo deve essere presentato entro e

non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e *“qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà proporre un’azione giudiziaria”*. Il ricorso amministrativo è stato regolarmente presentato il 12.1.2012 per cui dal 12.4.2012 decorreva il termine semestrale per la proposizione dell’azione giudiziaria tempestivamente promossa con ricorso depositato in data 27.12.2012.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Il motivo di rigetto del diritto rivendicato dal ricorrente è stato individuato nella mancanza alla ricorrente, rispetto alla quale pure è stato riconosciuto il requisito sanitario, della carta di soggiorno CE o permesso di soggiorno di lunga durata.

Orbene, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010 e da ultimo n. 40 del 15.3.2013, il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle predette pronunce costituzionali, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, *“se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza a che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani”* (cfr. in tal senso Cass. Sez. I. n. 14733 del 5.7.2011).

Alla luce delle pronunce costituzionali sopra richiamate deve essere accolto il ricorso, attesa anche la sussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere il beneficio (attestata dalla Commissione Sanitaria nella seduta del 28.10.2010), nonchè atteso che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per la prima volta in data 9.11.2009 fino al 24.8.2010 e poi dal 12.10.2010 (cfr. docc. 8,9).



Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 18.6.2010, e quindi dall'1.7.2010.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 27.12.2012, da

nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.7.2010 e condanna l'INPS al pagamento dei relativi importi oltre interessi.

Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 1.500 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 17.4.2013.

Il Giudice

dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 19 APR. 2013

IL DIRETTORE CANCELLIERE
dott. Amadeo VILARDO